

11

novembre 2018

Il Sole **24 ORE**

www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com

Periodico mensile / Anno XV / n. 11

Ventiquattrore Avvocato

**Questioni di diritto:
soluzioni e approfondimenti**

TRUST E TRUST C.D. "LIQUIDATORIO"

Inquadramento giuridico
e contrasti sul trattamento tributario

TRIBUTI/ACCERTAMENTO

Il regime fiscale delle associazioni
sportive dilettantistiche

PROCEDURA CIVILE

Produzione di nuovi
documenti in appello

GRUPPO**24**ORE

Art.2, c. 47, D.l. 3 ottobre 2006, n. 262
 Cass., sentenza 9 maggio 2014, n. 10105
 Cass., ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735, 3737 e 3886
 Cass., sentenza 7 marzo 2016, n. 4482
 Cass., sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614
 Cass., sentenza 27 gennaio 2017, n. 2043
 Cass., sentenza 17 gennaio 2018, n. 975
 Cass., ordinanza 19 aprile 2018, n. 9637
 Cass., sentenza 25 maggio 2018, n. 13141
 Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13626
 Cass., sentenza 13 giugno 2018, n. 15468

a cura di **Nicola Cicone**
 Avvocato del Foro di Roma

Il trust liquidatorio e contrasti sul trattamento tributario

L'inquadramento giuridico del trust: norme e definizioni

Prima di affrontare il tema specifico oggetto della presente trattazione, appare opportuno analizzare, se pure solo nei suoi elementi essenziali, il trust in generale.

Il trust, come noto, è un istituto di origine anglosassone e proprio dei sistemi di common law che ha avuto formale ingresso nel nostro ordinamento con la ratifica senza riserve, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata dall'Aja il 1° luglio 1985 ("piena ed intera esecuzione è data alla convenzione", art. 2 legge cit.).

La grande fortuna che ha incontrato tale strumento nell'applicazione pratica è dovuta alla sua estrema versatilità, potendo essere piegato alla soddisfazione delle più disparate esigenze. Per rimanere nell'ambito dell'argomento qui trattato, grande uso, ad esempio, se ne sta facendo come strumento a supporto delle procedure di liquidazione societaria o a supporto delle procedure concorsuali.

Secondo la definizione contenuta all'art. 2 della convenzione «*per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*».

«*Il trust - prosegue la citata disposizione - presenta le seguenti caratteristiche:*

a) *i beni del trust costituiscono una massa distinta e*

LA QUESTIONE

In cosa consiste il Trust e, in particolare, il Trust c.d. "liquidatorio"? Quali i caratteri distintivi? Quali le imposte indirette applicabili al trust ed in che misura?

non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dall'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».

Come può vedersi, nella sua forma essenziale, nel trust intervengono tre soggetti: il disponente (settlor), che istituisce il trust conferendo i propri beni ed intestandoli al trustee; il trustee, il quale deve amministrare i detti beni secondo il programma predisposto dal disponente con l'atto istitutivo; il beneficiario, ovvero colui a favore del quale il trustee svolge la propria attività in quanto destinatario dei vantaggi derivanti dai beni conferiti.

Figura eventuale è il "guardiano" (o "protector") il quale è chiamato a controllare l'operato del trustee nell'interesse del beneficiario o per garantire la realizzazione dello scopo indicato dal disponente. Come vedremo nel prosieguo, tale figura è ritenuta essenziale nei cc.dd. trusts liquidatori.

Quanto alla natura giuridica, la Suprema Corte ha precisato che «*il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, o comunque di distinta soggettività giuri-*

dica, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici e rappresentato dal trustee, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, che costituisce l'unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante ma quale soggetto che dispone del diritto» (Cass.civ, sez. III, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2043; sez. II, sentenza 2 settembre 2016, n. 17519).

Principale conseguenza di tale chiarimento in ordine alla natura giuridica è che soggetto "di riferimento con i terzi" non è il trust, in persona del trustee (che, come visto, non ne è il legale rappresentante), bensì direttamente il trustee, quale soggetto che dispone del diritto per lo specifico trust (Cass. 2043 cit.: in tale pronuncia, in forza dei principi esposti, la Suprema Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice il quale aveva escluso la validità del pignoramento eseguito nei confronti del trust anziché del trustee).

Il trust è istituito mediante un negozio giuridico unilaterale noto come "atto istitutivo".

Dall'atto istitutivo deve tenersi distinto l'atto dispositivo (o gli atti dispositivi), con il quale (o con i quali), dopo la istituzione, si effettua materialmente il conferimento dei beni in trust, trasferendo la proprietà dei beni al trustee. Se pure i due atti possono essere contenuti in uno stesso atto, gli stessi mantengono comunque una individualità ben distinta e non vanno quindi confusi.

Elemento indispensabile del trust è la indicazione della legge regolatrice, ovvero di quella legge chiamata a dettare la disciplina del trust istituito, regolando "la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust" (art.8 Convenzione). Secondo quanto previsto dagli artt.6 della convenzione dell'Aja, la scelta è rimessa al costituente che potrà indicarla nell'atto istitutivo, in modo espresso, «oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso» (art.6, co.1, cit.). Ove manchi la scelta o sia stata scelta una legge che non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, "il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami" (art.7, co.1, cit.). Giacché nel nostro ordinamento manca, ad oggi, una legge interna che disciplini il trust, ove si voglia istituire un c.d. "trust interno" – ovvero un trust regolato dalla legge straniera ma i cui elementi significativi, disponente, trustee, beni e beneficiari, sono colle-

gati al nostro ordinamento giuridico – la scelta dovrà ricadere su una legge straniera che, di contro, preveda la detta disciplina (ad es., quella inglese, quella di Jersey, quella di San Marino).

Se il trust è istituito in conformità alla legge regolatrice scelta, "dovrà essere riconosciuto come trust" (art.11 convenzione) e, conseguentemente, produrrà gli effetti suoi propri.

Fra questi, quello fondamentale e caratteristico dello strumento, allo stesso, si può dire, connaturato, è il c.d. "effetto segregativo": i beni conferiti in trust dal disponente sono trasferiti al trustee ma non si confondono con quelli propri di quest'ultimo, costituendo un patrimonio separato e distinto; sono vincolati alla realizzazione del programma stabilito dal disponente e non potranno in alcun modo essere aggrediti dai creditori personali del trustee. Ma, al contempo, non potranno nemmeno essere aggrediti dai creditori personali del disponente – che, con il conferimento, ne ha perso la proprietà – né dei beneficiari, quantomeno sino a quando i beni stessi non saranno a questi trasferiti dal trustee, in applicazione del programma dettato dal disponente. La separazione, quindi, opera sia nei confronti del patrimonio del disponente che in quello del trustee.

L'effetto segregativo si produce anche nel c.d. "trust autodichiarato", particolare figura di trust nel quale il disponente assume la figura di trustee e quindi non v'è alcun trasferimento nella proprietà dei beni ma solo l'apposizione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti dal disponente in trust.

Come è facilmente intuibile, proprio l'effetto segregativo caratteristico del trust ha costituito la ragione di un suo uso, molto spesso, distorto, perché piegato ad illeciti fini elusivi. Ciò, in gran parte, è stata anche la causa del sospetto e della rigidità con il quale tale strumento, in alcuni casi e maggiormente nei primi tempi, è stato trattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sul punto, è la stessa convenzione dell'Aja, agli artt.15 e 18, a prevedere il rimedio contro l'uso distorto dello strumento in narrativa giacché salva-guarda, in ogni caso, le norme imperative e di ordine pubblico non derogabili del foro di appartenenza del trust. Sicché il trust non potrà in alcun caso essere impiegato per il perseguimento di finalità vietate e non riconosciute dall'ordinamento giuridico interno. Così, ad esempio, non potrà mai essere utilizzato al fine di privare i creditori della garanzia patrimoniale

del debitore e quindi sottrarsi alla responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., o violare i diritti successori dei legittimari.

Al riguardo, tuttavia, un punto è bene chiarire, e lo ha fatto, di recente, la Corte di Cassazione, sez. III civ, con la sentenza n.9637/2018: il trust non può considerarsi contratto atipico, come tale oggetto di giudizio di meritevolezza da parte del giudice ex art.1322 c.c. giacché «*la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La L. 16 ottobre 1989, n.364 [...], infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell'Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato articolo 1322 c.c.*».

D'altronde, un ulteriore, importante tassello nel tortuoso percorso di metabolizzazione e legittimazione del trust nel nostro ordinamento è intervenuto di recente, con la previsione, ad opera della legge 22 giugno 2016, n.112, la c.d. "legge sul dopo di noi", dei trust in favore di soggetti portatori di disabilità grave.

Tuttavia, riprendendo un concetto cui si è già fatto cenno, «*quale strumento negoziale "astratto", il trust può essere piegato invero al raggiungimento dei più vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione: particolarmente rilevante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti alla elusione di norme imperative*» (Cass. civ., sez. I civ., 9 maggio 2014, n.10105).

Il Trust liquidatorio

Come anticipato, lo strumento di autonomia negoziale oggetto del presente contributo ha trovato diffusa applicazione nelle procedure di liquidazione societaria o a supporto delle procedure concorsuali.

Per trust liquidatorio deve intendersi quello con il quale si produce la segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale al fine di provvedere alla liquidazione dell'azienda sociale.

Tale tipologia di trust, che vede come beneficiari i creditori dell'impresa, è stata ed è tuttora oggetto di accesi dibattiti, dottrinari e giurisprudenziali, per il complesso rapporto della stessa con le norme inter-

ne in materia di liquidazione concorsuale.

E tuttavia è indubbio che l'utilizzo del trust sia stato incentivato dalle riforme del diritto fallimentare, con l'introduzione degli atti di composizione della crisi ed il favore del legislatore verso soluzioni alternative alla crisi dell'impresa.

La dottrina ha distinto quattro tipi di trust liquidatori:

1. i trust "protettivi": istituiti da un imprenditore in bonis per prevenire azioni esecutive da parte di creditori "pericolosi", mettendo a loro disposizione in trust alcuni beni destinati alla loro soddisfazione. Questi trust hanno funzione pre_liquidatoria e soprattutto lo scopo di assicurare i creditori beneficiari del trust prospettando un pagamento del debito attraverso la costituzione di una prelazione atipica;

2. i trust "di salvataggio" che sono istituiti da un imprenditore in stato di crisi reversibile e mirano a scongiurare un'istanza di fallimento o a favorire e supportare soluzioni negoziali della crisi (ad esempio per rendere maggiormente appetibile una proposta di concordato il trust fund può essere costituito con beni personali dell'imprenditore o di terzi);

3. i trust "puramente liquidatori", che realizzano una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli art.2487 ss. c.c., consentendo al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e all'impresa liquidata di cancellarsi dal registro;

4. i trust "falsamente liquidatori" istituiti da imprenditori già decotti che hanno soltanto lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare (contando sul decorso del termine annuale previsto dall'art.10 l.f., decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) il fallimento di un'impresa già in stato di conclamata insolvenza ("il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali, Consiglio Nazionale del Notariato, studio n.305-2015/I).

Ovvio che ogni valutazione in ordine alla legittimità e riconoscibilità di tale strumento, per le caratteristiche sue proprie, debba incentrarsi sulla idoneità dello stesso ad incidere su diritti di terzi creditori ed avere come obiettivo la verifica del rispetto dei principi della responsabilità patrimoniale e della *par condicio creditorum*.

Ciò che dovrà ricercarsi, ai fini della riferita valutazione sulla liceità del trust, è la sua "causa in concreto". Come infatti è stato precisato in una importante pronuncia della Suprema Corte, «*ove [...] la causa concreta del regolamento in trust sia quella di segregare*

tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, l'ordinamento non può accordarvi tutela. Il trust, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata – in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee – determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione della crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società settlor il patrimonio stesso» (Cass. civ., sez. I, sentenza 9 maggio 2014, n.10105).

Principio fondamentale è che «*il c.d. trust liquidatorio [...] è nullo, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali» (Cass. sentenza n.10105, cit.).*

Nullità che, secondo il richiamo operato dalla stessa giurisprudenza citata, discende, in particolare, dall'art.15, comma 1, lettera e), della convenzione dell'Aja, secondo cui il riconoscimento del Trust non può avvenire ove lo stesso contravenga a norme inderogabili della lex fori quali, nel caso di specie, quelle riguardanti *“la protezione di creditori in casi di insolvibilità”*.

Così, fra le quattro figure di trust liquidatorio sopra indicate, non può ritenersi ammissibile il trust *“falsamente liquidatorio”*. Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione e decisa con la pronuncia n. 10105/2014 citata, il trust ritenuto *“falsamente liquidatorio”* era stato istituito da una società che già versava in una situazione di insolvenza la quale, avviata la liquidazione, aveva conferito in trust l'intero patrimonio aziendale e provveduto, quindi, alla cancellazione dal registro delle imprese. Con tali premesse, la società, entro l'anno dalla cancellazione, è stata dichiarata fallita sul presupposto della nullità del trust in quanto utilizzato per sottrarre i beni dell'impresa alle procedure concorsuali.

Muovendo dai principi esposti, esistono tuttavia ampi spazi per un uso corretto del trust liquidatorio. Così, nella prassi, lo stesso è stato, fra l'altro, utilizzato per liquidare l'attivo societario e chiudere l'impresa, per favorire le operazioni di chiusura di un fallimento o nei concordati preventivi e fallimentari, garantendo, in tali ultime ipotesi, la massa dei creditori.

Partendo dalla figura, già sopra esaminata, dell'imprenditore in bonis che viva solo una situazione di difficoltà e voglia assicurare i propri creditori al fine di scongiurare, soprattutto, dannose azioni esecutive, lo stesso potrebbe, ad esempio, conferire in trust alcuni beni e prevedere che i creditori beneficino dei frutti dei beni stessi sino alla soddisfazione del proprio credito ma, contestualmente, poter disporre dei beni stessi per la propria attività imprenditoriale. Una soluzione che può convenire sia ai creditori - giacché garantisce loro il pagamento, evitando, peraltro, i costi ed i tempi delle azioni esecutive o concorsuali - che al debitore il quale, in tal modo, mantiene il controllo dei beni e li protegge da dannose azioni esecutive. Può parlarsi, in questo caso, di trust liquidatorio *“puro”*, in quanto realizza propriamente la liquidazione societaria al di fuori delle procedure di gestione della crisi di impresa, per distinguerlo dalle ulteriori figure che più propriamente possono definirsi *“a supporto delle procedure concorsuali”*.

Fra queste ultime, secondo la classificazione già esaminata, vi sono quelle del trust a sostegno di in un accordo di ristrutturazione ex art.182 bis l. fall., di un concordato preventivo ex art. 161 l.fall. o in un piano attestato ex art.67 l. fall. Figure che - salvo non si traducano in trust *“falsamente liquidatori”*, il cui scopo, come accennato, è esclusivamente quello di sottrarre i beni ai creditori - sono oramai comunemente accettate in virtù del favore mostrato del legislatore, con le riforme del diritto concorsuale, verso una gestione concordata della crisi.

V'è anche da considerare che accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e piano attestato sono contenitori che, consentendo un amplissimo margine di discrezionalità all'imprenditore istante, possono riempirsi a piacimento purché rispondano alle finalità e realizzino gli scopi cui sono deputati. Ed il trust, per la versatilità sua propria e l'effetto segregativo che lo caratterizza, può costituirne il contenuto perfetto.

Nella predisposizione dei trust di cui si discorre è opportuno, in primo luogo, rappresentare, in modo chiaro, quale sia l'interesse meritevole di tutela che si intende realizzare. Interesse che, ovviamente, dovrà essere strumentale alla procedura cui il trust deve essere di supporto.

Anche il termine del trust dovrà essere indicato funzionalmente alle esigenze della procedura cui ac-

cede. Sicché dovrà prevedersi una durata del vincolo segregativo coincidente con la durata della procedura e, come clausola di salvaguardia, la cessazione dell'effetto segregativo in caso di mancata omologazione del concordato preventivo o dichiarazione di fallimento. Ciò in quanto, come visto, in caso di fallimento, il trust si porrebbe in contrasto insanabile col principio della *par condicio creditorum*.

Quanto alla figura del trustee, appare necessario che lo stesso, quale soggetto deputato alla realizzazione del piano, sia persona diversa dal disponente e goda della fiducia dei creditori, a maggiore garanzia di questi ultimi, viste le peculiarità del trust di cui si discorre. Nel concordato preventivo, trustee è normalmente il liquidatore il quale verrà affiancato dal comitato dei creditori e dal guardiano, nella persona del commissario liquidatore. Diversamente, come invece suggerito dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio già citato, trustee potrà essere il commissario giudiziale e guardiano il comitato dei creditori.

Il problema del trattamento fiscale del trust.

I contrasti giurisprudenziali

Il tema, oggetto di acceso contrasto giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, è quello dell'applicazione al trust delle imposte indirette e sul momento in cui sorge l'obbligo contributivo; se cioè lo stesso sorga già al momento del trasferimento dei beni dal *settlor* al *trustee*, pur se, fisiologicamente, non si realizzi alcun arricchimento in capo a quest'ultimo, o solo col successivo effettivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari e, quindi, quando si produce effettivamente l'arricchimento in favore di questi ultimi.

Il quesito, cui ancora oggi non è stata data una risposta chiara e definitiva, è, quindi, se ed in che misura l'atto con il quale il disponente conferisce i beni in trust debba soggiacere all'imposte indirette (di registro, ipotecarie e catastali e di successione e donazione).

Quanto all'imposta sulle successioni e donazioni, la stessa, come noto, è stata reintrodotta nel nostro ordinamento con il DL 262/2006.

Il problema interpretativo è sorto a causa della infelice formulazione dell'art.2, comma 47: «*È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destina-*

zione [...]».

Due indirizzi si sono contrapposti: secondo un primo orientamento, basato su una esegesi meramente letterale della disposizione, la norma citata, nel reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni, avrebbe inteso introdurre anche una imposta nuova e diversa su tutti gli atti che costituiscono di vincoli di destinazione, a prescindere dalla verifica della natura liberale dell'atto, e quindi, per il tema che ci occupa, indipendentemente dal tipo di trust; secondo un secondo orientamento, il trust è soggetto ad imposta solo ove determini un effettivo arricchimento in capo ad un soggetto, ciò che non avviene con l'atto istitutivo col quale i beni vengono, sì, trasferiti al trustee ma, di fatto, non siamo alla presenza di una liberalità né si realizza alcun arricchimento.

Il primo indirizzo è stato sostenuto dalla Agenzia delle Entrate con le circolari 22 gennaio 2008, n.3/E, e 6 agosto 2007, n.48/E, ma generalmente disatteso dalla giurisprudenza tributaria di merito sul rilievo, condivisibile, secondo cui il prelievo fiscale possa avvenire esclusivamente allorquando si realizzi l'effettivo trasferimento di ricchezza in capo al beneficiario e, quindi, successivamente al primo conferimento dei beni in trust.

E tuttavia l'indirizzo interpretativo sostenuto dalla Agenzia delle Entrate è stato inizialmente recepito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze 3735, 3737 e 3886 del 2015: «*L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali [...]. [...] nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce per impoverirsi*». Sicché, secondo tale tesi, il presupposto impositivo sarebbe costituito dalla «*predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti*», e l'oggetto della imposizione, di contro, dal «*valore dell'utilità*» relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie, finendo con l'impoverirsi.

Conseguenza pratica di tali decisioni è che i conferimenti in trust oggetto di giudizio – anziché con la sola imposizione fissa di registro, proposta dal contribuente e sostenuta dalle commissioni tributarie

provinciale, prima, e regionale, poi – sono stati tassati con l'imposta di successione e donazione nella misura dell'8% e con le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

La tesi è stata poi ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza n.4482/2016 che è giunta persino a sostenere che *«la dizione letterale della norma [...] evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione. Ciò in una visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale»*. È chiaro come tale pronuncia palesi un evidente pregiudizio nei confronti del trust, guardato con preconcetta diffidenza, evidentemente, a causa dell'uso distorto che dello stesso è stato spesso fatto.

Com'era prevedibile, tale interpretazione, fondata su una interpretazione letterale della norma e intrisa di ostilità nei confronti dello strumento di cui si discorre, è stata fortemente contestata dalla dottrina nonché dal Consiglio Nazionale del Notariato che vi ha dedicato lo studio n.132_2015/T.

Un anno dopo, con la sentenza n.21614/2016, la Corte ha un primo, significativo ripensamento che poggia su una premessa: *«la costituzione del trust - come è normale che avvenga per i vincoli di destinazione - produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito»*. Con l'istituzione del trust ed il conferimento dei beni al trustee non v'è "un reale trasferimento imponibile". *«Per l'applicazione dell'imposta sulle successione e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti»*.

La tesi è stata poi recentemente ripresa con la sentenza n.975/2018 che, resa sul tema dell'applicazione al trust dell'imposta di registro e su quelle ipotecaria e catastale, ha chiarito che *«il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene al-*

l'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale».

In quello che da autorevole dottrina è stato efficacemente definito il percorso di "metabolizzazione del trust" (M.Lupoi), i richiamati arresti giurisprudenziali erano sembrati la naturale evoluzione del pensiero giuridico e del processo interpretativo nella materia che ci occupa.

A scompaginare le carte, tuttavia, ci ha pensato la stessa Suprema Corte che ha pronunciato due sentenze, nn. 13141 e 13626 del 2018, che hanno creato ulteriore confusione. Due sentenze che, peraltro, pur se rese a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, con stessa composizione e stesso relatore, si contraddicono fra loro e poggiano su argomentazioni invero poco comprensibili.

Con la prima, resa in tema di applicazione della imposta di registro, la Corte - muovendo dai principi espressi nel più recente indirizzo giurisprudenziale e quindi evidenziando come *«l'atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico»* - afferma che i trust che si configurino a titolo gratuito scontino l'imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale (Cass. n. 13141, cit.).

Con la seconda, avente ad oggetto l'applicazione dell'imposta di successione e donazione, la Corte rende, di contro, una pronuncia sorprendente. Dopo aver dato conto dei due orientamenti formati e succedutisi in seno ad essa, riferisce espressamente di aderire al secondo e più recente. Ma ne fraintende, evidentemente, il contenuto, giungendo a conclusioni opposte.

Ed infatti, premessi e apparentemente condivisi i principi espressi con la citata sentenza n. 21614/2016, li disattende nelle conclusioni.

Il caso di specie riguardava un trust con cui una s.p.a., *settlor*, aveva conferito alcune sue quote di partecipazione in una s.r.l. con lo scopo di alienarle e, con il ricavato, proporzionalmente provvedere al pagamento della propria esposizione debitoria. Un esempio classico di trust liquidatorio.

Applicato l'orientamento più recente sostenuto dalla richiamata sentenza n. 21614/2016 (come pure ha dichiarato di fare la Corte in commento) avrebbe dovuto trarsi la conclusione che quel conferimento in trust non potesse scontare l'imposta sulle successioni e donazioni e sulla costituzione dei vincoli di

destinazione, giacché dispone solo la «temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari» e «manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti» (Cass. n.21614 cit.).

Senonché, con una mirabile giravolta, la Corte, muovendo (apparentemente) dai medesimi principi, ritiene dovuta l'imposta nella misura dell'8% tutte le volte in cui, come nella fattispecie decisa, «il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento». Ciò in quanto, per l'applicazione del tributo in parola, «sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro».

Come pure è stato già efficacemente rilevato, «affermare che, in caso di trust dinamici, il trustee sia destinatario di un "incremento stabile" del suo patrimonio significa disconoscere il nucleo fondante del trust». Ciò che non si coglie è che il trust, in quanto realizza una segregazione funzionale alla realizzazione dello scopo per cui è stato istituito, è irrilevante sul piano fiscale giacché non arricchisce alcuno. Sicché non può in quanto tale essere assoggettato alla richiamata imposta.

Ad ogni modo, la medesima sezione ha successivamente confermato tale orientamento e, prendendo ancora una volta le mosse dalla sentenza n.

21614/2016 citata – che, come visto, ha ritenuto non applicabile l'imposta sulle successioni perché manca il presupposto impositivo della liberalità in quanto «del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari» – ha ritenuto che «a tale conclusione può farsi eccezione, ove si provi che il disponente ha trasferito al trustee i beni ed i relativi diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario» ed ha quindi disposto rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania perché esamini, in via di merito, se tale trasferimento si è attuato» (C.Cass., sentenza 13 giugno 2018, n. 1546).

Come appare evidente da tali ultime pronunce, i dubbi sul trattamento fiscale del trust permangono e ciò ne condiziona inevitabilmente l'applicazione.

Si tratta, ovviamente, di un tema centrale giacché inerendo l'onere economico dell'operazione condiziona inevitabilmente l'uso pratico dell'istituto. E se prevalesse, infine, l'orientamento che pretende di tassare ogni atto di destinazione in quanto tale con la reintrodotta imposta delle successioni e donazioni, la storia del trust nel nostro ordinamento, nonostante il favore incontrato nella prassi e mostrato, finanche, dal legislatore, subirebbe una durissima battuta d'arresto.

Per la profonda incertezza determinata dal riferito contrasto giurisprudenziale non ancora risolto, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite. ●

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Cassazione civ., Sezione TRI, 30 maggio 2018, n. 13626

Il "trust" mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del "trustee", sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un "trust"

finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori).

Cassazione civ., Sezione TRI, 25 maggio 2018, n. 13141

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro - nel regime, applicabile "ratione temporis", relativo agli atti formati anteriormente alla data del 3 ottobre 2006 - nell'ipotesi di costituzione di "trust" assume rilevanza l'onerosità ovvero la gratuità dello stesso, posto che, nel primo caso, è soggetto a tassazione in misura proporzionale del tre per cento, ai sensi dell'art. 9 della

Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, mentre nel secondo è tassato in misura fissa, ex art. 11 della medesima Tariffa.

Cassazione civ., Sez. III, Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9637

Il trust è un istituto "tipico" del nostro ordinamento e pertanto non occorre, al fine di stabilirne la validità, vagliarne la «meritevolezza di tutela», caso per caso, così come impone, per i contratti atipici, l'articolo 1322 del Codice civile.

Cassazione civ., Sezione TRI, 17 gennaio 2018, n. 975

Il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Cassazione civ., Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043

Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un "trust" in persona del "trustee", e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il "trust" è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al "trustee", il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice

dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva.

Cassazione civ., Sezione TRI, 26 ottobre 2016, n. 21614

In tema d'imposta ipotecaria e catastale, l'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

Cassazione civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105

Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita a un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato a un fine prestabilito.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione civ. Sez. Tributaria, 30 maggio 2018, n.13626

Una s.p.a., settlor, aveva conferito in trust alcune sue quote di partecipazione in una s.r.l. con lo scopo di alienarle e, con il ricavato, proporzionalmente provvedere al pagamento della propria esposizione debitoria. L'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione al notaio rogante chiedendo il pagamento dell'imposta di successione e donazione nella misura dell'8%, in luogo dell'imposta di registro in misura fissa assolta in sede di autoliquidazione. La Commissione Tributaria provinciale, prima, e quella regionale, poi respingevano il ricorso proposto dal Notaio il quale, quindi, ricorreva in Cassazione.

La soluzione accolta dalla Corte

La Suprema Corte richiama i due orientamenti formati, nel tempo, in seno alla stessa e dichiara di aderire a quello accolto dalla richiamata sentenza n.21614/2016 secondo cui il conferimento in trust non può scontare l'imposta sulle

successioni e donazioni e sulla costituzione dei vincoli di destinazione, giacché dispone solo la "temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari". "Manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti" (Cass. n.21614 cit.).

Senonché, con una mirabile giravolta, la Corte, muovendo (apparentemente) dai medesimi principi, ritiene dovuta l'imposta nella misura dell'8% tutte le volte in cui, come nella fattispecie decisa, "il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento". Ciò in quanto, per l'applicazione del tributo in parola, "sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro".

LA PRATICA

Fac simile

Trust a sostegno di un concordato preventivo

Costituzione del "Trust Concordato <...>"

L'anno <...>. Il giorno di <...> del mese <...>, i signori:

1) <...>, nato a <...> il giorno <...>, ivi domiciliato in via <...> n. <...>, imprenditore, c.f. <...>;

2) <...>, nata a <...> il giorno <...>, ivi domiciliato in via <...> n. <...>, impiegata, c.f. <...>;

3) <...>, nata a <...> il giorno <...>, ivi domiciliato in via <...> n. <...>, casalinga, c.f. <...>;

(d'ora innanzi individuati come "Disponenti" oppure collettivamente identificati con il termine "Disponente");

4) <...>, nato a <...> il giorno <...>, ivi domiciliato in via <...> n. <...>, professionista, c.f. <...>; (d'ora innanzi individuato come "Trustee");

non in proprio ma nella sua qualità di Commissario Giudiziale (tale nominato dal Tribunale di <...> in data <...>, in nome e per conto del Concordato Preventivo della "<...> s.p.a. in liquidazione", con sede in <...>, via <...>, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di <...>; a quanto oltre autorizzato con decreto del Tribunale di <...> in data <...>, che, in copia conforme all'originale si allega al presente atto con lettera "A"; con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Istituzione del "Trust"

I signori <...>, <...> e <...> istituiscono con il presente atto il "Trust" denominato "Trust Concordato <...>" (d'ora innanzi individuato semplicemente come "il Trust").

ARTICOLO 2 - Legge applicabile

Al "Trust Concordato <...>" si applicano la legge <...>, nonché i principi di equità e la giurisprudenza in materia di "Trust" del medesimo ordinamento giuridico, fermi restando le norme imperative e i principi di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 3 - Scopo del "Trust"

Lo scopo del "Trust" è di segregare il patrimonio conferito nel "Trust" al fine di destinare il ricavato della vendita di detto patrimonio alla soddisfazione (con le modalità di riparto che verranno definite dagli Organi della Procedura) della massa dei creditori della procedura di Concordato Preventivo della <...> s.p.a. in liquidazione", con sede in <...>, via <...>, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di <...>: <...>.

Il presente atto costitutivo di "Trust" e la destinazione ad esso dei beni di cui oltre sono pertanto risolutivamente condizionati al fatto che entro diciotto mesi da oggi il Tribunale di <...> non omologhi il Concordato Preventivo predetto. I componenti pertanto autorizzano già con il presente atto il Direttore dell'Ufficio del Territorio <...> Servizi di Pubblicità Immobiliare di <...>:

a) a cancellare la predetta condizione risolutiva dalla nota di trascrizione del presente atto, qualora, entro diciannove mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del Territorio una unilaterale istanza in tal senso da parte del "Trustee" in forma di

atto pubblico o di scrittura privata autenticata, cui sia allegata la copia autentica del provvedimento del Tribunale di <...> recante l'omologazione del predetto Concordato Preventivo;

b) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia la nota di trascrizione del presente atto qualora, dopo diciannove mesi da oggi, sia presentata all'Ufficio del Territorio una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nella quale si dia atto che nel termine di diciotto mesi da oggi il Tribunale di <...> non ha omologato il predetto Concordato Preventivo;

c) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia la nota di trascrizione del presente atto qualora, in qualsiasi momento, gli sia presentata una unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l'interesse, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, cui sia allegata la sentenza di fallimento della <...> s.p.a. in liquidazione" o comunque un qualsiasi altro provvedimento del Tribunale di <...> da cui discenda un diniego in ordine alla omologazione del Concordato Preventivo predetto.

Posto che lo scopo del presente "Trust" è la maggior soddisfazione possibile della massa dei creditori della procedura di concordato preventivo di cui sopra, nel caso in cui, per effetto di straordinarie sopravvenienze o di acclarata insussistenza di posizioni debitorie (fatti che i "Disponenti" ad oggi considerano comunque non prevedibili e assai improbabili), non fosse necessario, in tutto o in parte, destinare ai creditori il ricavato della vendita dei beni conferiti nel presente "Trust", il "Trustee":

1) se detti beni non siano stati ancora alienati, dovrà restituire ai "Disponenti" la titolarità dei beni costituiti in "Trust";

2) se detti beni siano stati totalmente alienati, dovrà restituire ai "Disponenti" il ricavato corrispondente alle singole alienazioni nella parte in cui esso non sia stato impiegato a favore dei creditori;

3) se alcuno di detti beni sia stato parzialmente alienato, procederà alla sua completa alienazione al fine di suddividere tra i "Disponenti" il corrispondente ricavato in denaro.

Il "Trustee" si deve comportare con la diligenza propria del suo incarico e degli scopi del "Trust" nel decidere le alienazioni dei vari beni conferiti nel "Trust".

L'adempimento dello scopo del "Trust" può essere preteso da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO 4 - "Guardiano".

Ricopre l'incarico di "Guardiano" del "Trust Concordato <...>" il soggetto che sia come tale eventualmente individuato dal Giudice del Tribunale di <...> che tempo per tempo sia delegato alle procedure fallimentari.

Possono essere nominati un solo "Guardiano" o una pluralità di "Guardiani"; in caso di nomina di due "Guardiani", essi agiscono in via tra loro congiunta; in caso di nomina di un numero di "Guardiani" superiore a due, essi agiscono a maggioranza.

L'incarico di "Guardiano" è svolto in forma gratuita.

Nel caso di nomina di una pluralità di "Guardiani", ove nel presente atto si facesse riferimento a un solo "Guardiano", tale riferimento deve intendersi fatto alla pluralità dei "Guardiani".

ARTICOLO 5 - "Trustee"

Stanti gli scopi del presente "Trust", vi deve essere, di regola, necessaria coincidenza tra la qualità di "Trustee" e la qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo <...> s.p.a. in liquidazione".

Pertanto, il Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo <...> s.p.a. in liquidazione" (e cioè il dott. <...>, sopra generalizzato), che accetta, viene con il presente atto nominato "Trustee" del "Trust" stesso.

Peraltro, il "Guardiano", ove lo ritenga opportuno per una migliore efficienza della procedura di Concordato Preventivo, può nominare uno o più "Trustees" in sostituzione del (o in aggiunta al) "Trustee" che tale incarico derivi dalla sua qualità di Commissario Giudiziale.

Nel caso di nomina di una pluralità di "Trustees", essi agiscono in forma congiunta (nei termini di cui oltre) per le operazioni di straordinaria amministrazione del patrimonio del "Trust" e in forma disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; qualora i "Trustees" fossero più di due, si intende che essi abbiano agito in forma congiunta quando all'atto di straordinaria amministrazione abbia concorso la maggioranza di essi.

In ogni caso in cui il "Trust" rimanga privo di "Trustee", il "Guardiano" ne assume l'amministrazione provvisoria, fino alla

nomina di un nuovo "Trustee".

Qualora la qualita di "Trustee" sia attribuita ad una pluralita di soggetti, ad ognuno di essi il presente atto si intende applicabile quando esso si riferisce a un solo "Trustee".

ARTICOLO 6 - Sostituzione del "Trustee".

In tutti i casi in cui l'incarico di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della "<...> s.p.a. in liquidazione" sia affidato a soggetto diverso da colui che, avendo precedentemente ricevuto tale incarico, fosse il "Trustee" del presente "Trust", costui perde la qualita di "Trustee" ed essa viene attribuita automaticamente al nuovo Commissario Giudiziale, che ne fa formale accettazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da annotare, ove possibile, a margine della trascrizione del presente atto.

In ogni caso di cessazione dall'incarico, il "Trustee" fin da ora si obbliga a trasferire il patrimonio costituito in "Trust" e a lui intestato al nuovo "Trustee"; nel caso in cui si renda necessario od opportuno, e fin da ora stabilito che il "Guardiano" puo intervenire a tale atto di ritrasferimento in nome e per conto del "Trustee" cessato dall'incarico, considerandosi con il presente atto conferito uno specifico mandato in tal senso ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 7 - Poteri e doveri del "Trustee".

Nell'esercizio della propria attivita il "Trustee" e tenuto all'osservanza delle disposizioni del "Trust" che viene costituito con il presente atto, con la diligenza propria dell'attivita di Commissario Giudiziale di un Concordato Preventivo e con la diligenza specifica derivante dagli scopi che si intendono perseguire con l'istituzione del "Trust" costituito con il presente atto.

Il "Trustee" e legittimato a compiere, con riguardo ai beni conferiti nel "Trust", qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione finalizzato all'attuazione dello scopo per il quale il "Trust" e costituito, come se ne fosse il pieno proprietario.

Il "Trustee" ha capacita processuale attiva e/o passiva in relazione ai beni del "Trust". Egli puo comparire nelle sue qualita di "Trustee" dinanzi a Notai e a qualunque Pubblica Autorita senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza dei poteri.

Il "Trustee":

- a) puo delegare a professionisti e a consulenti l'amministrazione dei beni del "Trust";
- b) puo delegare a terzi il compimento di singole attivita per tempo determinato; puo avvalersi di mandatarie e procuratori, per singoli atti o per categorie di atti, nonche di assistenti e di ausiliari;
- c) puo avvalersi di consulenti e professionisti per la risoluzione di problemi di speciale difficolta tecnica o che non rientrino nella sfera delle sue competenze professionali;
- d) deve compiere ogni adempimento di natura tributaria in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del "Trust" o del reddito da esso ricevuto o distribuito.

Il "Trustee" e tenuto a tenere i beni del "Trust" separati dai propri. In particolare:

- a) tutte le volte che si tratti di beni o di diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee" e tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualita di "Trustee" o a nome del "Trust" o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del "Trust";
- b) i rapporti bancari istituiti dal "Trustee" e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al "Trust" o al "Trustee" nella sua qualita.

Il "Trustee" non puo rendersi acquirente ad alcun titolo, ne direttamente ne per interposta persona, dei beni del "Trust", ne prendere in locazione o in qualsiasi altra forma di godimento, gratuita od onerosa, i beni del "Trust"; non puo stipulare, nei confronti dei beni costituiti in "Trust", contratti con se stesso o comunque compiere operazioni nelle quali egli stesso o persone con egli medesimo collegate da rapporti di qualsiasi tipo, anche al di la di quelli di parentela o di affinita, abbiano conflitto di interesse, pure se solo potenziale, e cio anche se alcun danno derivi allo scopo del "Trust" e ai beni conferiti nel "Trust".

Il "Trustee":

- a) deve in ogni momento rendere conto della propria gestione ai beneficiari, ove ne sia richiesto;

b) deve rendere conto del suo operato al Giudice delegato alle procedure fallimentari del Tribunale di Parma negli stessi tempi e modi con i quali egli deve dar conto della propria attività di Commissario Giudiziale;
c) deve comunque rendere annualmente i conti della sua gestione al "Guardiano" unitamente ad una relazione sulla gestione e all'inventario dei beni del "Trust".

ARTICOLO 8 - Compensi del "Trustee".

Il compenso del "Trustee" si intende compreso nel compenso attribuito al Commissario Giudiziale per lo svolgimento delle sue funzioni. Il "Trustee" ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per il compimento del suo ufficio. Nel caso di nomina di uno o più "Trustees" che contemporaneamente non ricoprano anche l'incarico di Commissario Giudiziale, ai medesimi spetterà il compenso che verrà stabilito dal Giudice Delegato ai fallimenti del Tribunale di Parma.

ARTICOLO 9 - Patrimonio del "Trust".

Il Patrimonio del "Trust Concordato <...>" è formato da tutti i beni e i diritti (mobili, immobili, partecipazioni, titoli, diritti reali e di credito, eccetera), esistenti in Italia o all'estero, che il "Disponente" destini a tale scopo oppure che altri soggetti, con il consenso del "Disponente"

medesimo, destinino allo stesso scopo.

Al "Trust" spetteranno altresì tutti i proventi che deriveranno da tali beni e diritti nonché i beni e i diritti acquistati mediante la spendita e/o lo scambio dei beni e dei diritti o il reimpiego del prezzo dei beni e dei diritti costituiti in "Trust".

Al fine di dotare il "Trust" dei mezzi iniziali per il perseguimento dello scopo cui l'istituzione del "Trust" stesso è finalizzata, il "Disponente" dichiara di segregare in "Trust" con il presente atto la piena proprietà dei beni immobili meglio descritti in calce al presente atto.

ARTICOLO 10 - Beneficiari del "Trust".

I beneficiari del presente "Trust" sono:

- 1) beneficiari immediati: la massa dei creditori del Concordato Preventivo della "<...> s.p.a. in liquidazione";
- 2) beneficiari eventuali: il "Disponente" e i suoi aventi causa.

ARTICOLO 11 - Durata del "Trust"

Il presente "Trust" ha durata da oggi fino alla chiusura della procedura di Concordato Preventivo della "<...> s.p.a. in liquidazione" oppure fino al momento anteriore in cui i beni costituiti in "Trust" siano completamente alienati e il loro ricavato sia interamente stato destinato alla massa dei creditori di detto concordato e il "Trustee", una volta liquidate tutte le posizioni attive e passive del "Trust", abbia reso il suo finale rendiconto al Giudice Delegato ai fallimenti del Tribunale di <...> e questi ne abbia fatto approvazione.

La durata massima è comunque quella stabilita come durata massima dalla legge applicabile al presente "Trust".

Non è in alcun modo consentito al "Disponente" di revocare il "Trust" anteriormente a detta scadenza.

ARTICOLO 12 - Foro competente.

La risoluzione di ogni controversia riguardante il "Trust" costituito con il presente atto è sottoposta alla giurisdizione dei giudici italiani e competente ne è il Foro di Parma, fatte salve le competenze disposte come inderogabili dalla legge italiana.

ARTICOLO 13 - Spese di costituzione del Trust.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico del "Disponente".

===

Descrizione dei beni segregati in Trust:

piena proprietà di <...>. Quanto sopra descritto è distinto al Catasto Fabbricati di <...> come segue:

foglio <...> particella <...> sub. <...>

<...>

<...>

Luogo, data

Firme <...>